



COMUNE DI MASSAFRA

- Regolamento del Verde Pubblico e Privato -

Con il contributo del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Taranto



e con la collaborazione di **Verdidea S.r.l.** - Taranto

Sommario

PREMESSA.....	4
TITOLO I: OBIETTIVI, TIPOLOGIE ED AMBITI DI APPLICAZIONE	5
Art. 1 – OBIETTIVI	5
ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A VERDE.....	6
ART.3 – VIGILANZA	7
Art.4 – CAMPO DI APPLICAZIONE.....	7
TITOLO II - DEFINIZIONI - MISURE – PARAMETRI	7
Art.5 – CLASSI DI GRANDEZZA PIANTE ARBOREE	7
Art.6 - DISTANZE.....	7
ART.7 – SUPERFICIE PERMEABILE.....	8
ART.8 – AREA D’INSIDENZA	8
ART.9 – VOLUME DI PERTINENZA.....	8
TITOLO III - FRUIZIONE DEL VERDE PUBBLICO.....	8
Art.10 – APPLICAZIONE.....	8
Art.11 – FRUIZIONE.....	9
Art.12 – ATTIVITÀ CONSENTITE	9
Art.13 – LIMITAZIONI.....	9
Art.14 – AREE PER I CANI.....	10
Art.15 – ATTIVITA’ COLLETTIVE CONSENTITE PREVIA AUTORIZZAZIONE.....	11
TITOLO IV – PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI	11
Art.16 – CITTADINO E ASSOCIAZIONI	11
Art.17 – SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CURA DEL VERDE.....	11
Art.18 – AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI.....	11
Art.18 – AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI.....	12
Art.19 – LAVORO VOLONTARIO.....	12
Art.20 – VERDE IN AREE PRIVATE	13
Art.21 – FORUM CITTADINO PER IL VERDE	13
TITOLO V – TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO – NORME GENERALI	14
Art.22 – LA DIFESA FITOSANITARIA	14
Art.23 - SORVEGLIANZA FITOSANITARIA	14
Art.24 - MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA.....	15
Art.25 - INTERVENTI CONTRO GLI INSETTI PERICOLOSI E FASTIDIOSI.....	15
Art.26 - IMPIEGO DI PRODOTTI FITO	15
TITOLO VI – PROGETTAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE.....	16

ART.27 – CRITERIO DI SVILUPPO DELLE AREE VERDI URBANE.....	16
Art.28 – CRITERIO DI SVILUPPO DELLE AREE VERDI URBANE.....	16
Art.29 – MODALITA’ DI PROGETTAZIONE.....	16
TITOLO VII – GESTIONE E MANUTENZIONE.....	19
Art.30 – LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLE ALBERATE.....	19
Art.31 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.....	19
Art.32 –POTATURA DEL VERDE URBANO	20
Art.33 – INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARI	21
Art.34 –TAGLIO DI ALBERI PUBBLICI E PRIVATI	21
Art.35 – ABBATTIMENTI AMMESSI.....	21
Art.35bis – CASI PARTICOLARI	22
Art.36 – RIPRISTINO AMBIENTALE.....	23
Art.37 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO.....	23
TITOLO VIII: Norme per la tutela del Verde pubblico.....	24
Art.38 –PRESCRIZIONI GENERALI PER LE AREE D’INSIDENZA DEGLI ALBERI	24
Art.39 –INTERFERENZA DEI LAVORI DI SCAVO IN PRESENZA DI ALBERI E SU AREE VERDI	25
Art.40 – PROTEZIONE DI ALBERI PUBBLICI E PRIVATI NEI CANTIERI	26
Art.41 – PROGETTAZIONE SCAVI	27
Art.42 –PRESCRIZIONI E VINCOLI.....	27
Art.43 –SANZIONI-INDENNIZZI	28
Art.44 –STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DEGLI ALBERI E DEL DANNO BIOLOGICO	28
Art.45 –UN ALBERO PER OGNI BAMBINO	28
TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	28
Art.47 –ABROGAZIONI.....	28
Art.48 –ENTRATA IN VIGORE	28

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina l'attività diretta alla salvaguardia, all'uso, alla progettazione e realizzazione, alla fruizione e alla corretta gestione del Verde del Comune di Massafra promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e la collaborazione delle associazioni di volontariato.

Le norme qui contenute si conformano alle disposizioni generali di legge e ai provvedimenti deliberativi di applicazione delle stesse e si coordinano con le specifiche disposizioni dei vigenti regolamenti.

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana. Il Verde urbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti funzioni dimostrate e riconosciute scientificamente, quali ad esempio:

1. Funzioni igienico-sanitarie

- La più importante e conseguente all'attività fotosintetica é la produzione di ossigeno ed il consumo di anidride carbonica;
- Funge da filtro biologico in quanto trattiene gli inquinanti atmosferici derivanti dai processi di combustione (fabbriche, riscaldamento, automobili) quali ossidi di zolfo e di azoto, idrocarburi, metalli pesanti nonché le particelle sospese (particolato);
- E' fattore di riduzione dell'inquinamento acustico costituendo una barriera al rumore con conseguente abbassamento degli effetti percepiti;
- Ricopre il ruolo di termoregolatore: vari sono i meccanismi con cui il Verde contribuisce a mitigare la temperatura dell'aria generando un microclima più soddisfacente. Modera la temperatura e, contemporaneamente, equilibra l'umidità dell'aria; il processo di traspirazione delle piante e quello di evaporazione del terreno contribuiscono all'umidità dell'aria che passando allo stato di vapore assorbe calore dall'ambiente circostante. Non va trascurato anche l'effetto dell'intercettazione dei raggi solari con formazione di zone d'ombra.

2. Funzione ecologica e biodiversità

- Il Verde urbano con i suoi componenti costitutivi (radici, fusto, foglie, frutti, gemme etc.) offre ospitalità e alimento ad organismi animali e vegetali (insetti, uccelli, roditori, funghi, batteri etc.) contribuendo così alla conservazione e al rigoglio della biodiversità.

3. Funzione idrogeologica

- Il Verde migliora la capacità di ritenzione idrica del terreno; nelle aree urbane, occupate da alberi, le acque meteoriche, non essendo captate ed evacuate dai sistemi di smaltimento, raggiungono il suolo alimentando il Verde stesso e le falde sotterranee.
- Il Verde svolge la funzione di protezione superficiale del suolo dall'erosione trattenendolo e, prevenendo così frane e smottamenti.

4. Funzione estetica e benefici economici:

- Il Verde contribuisce a migliorare l'immagine della città, donando bellezza, interrompendo il grigiore del cemento e dell'asfalto dei centri urbani arricchendoli di vita, forme e colori.
- Una città bella, verde e curata attira turismo. Su essa si vive bene e di conseguenza le attività commerciali crescono e gli immobili aumentano di valore.

5. Funzione socio-culturali:

- Gli alberi ed il Verde in genere costituiscono luoghi salubri dove gli abitanti si incontrano per funzioni ricreative, ludiche, sportive
- Funzione didattico-naturalistica della cultura ambientale.

TITOLO I: OBIETTIVI, TIPOLOGIE ED AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 1 – OBIETTIVI

L'Amministrazione Comunale, riconoscendo la valenza del Verde pubblico e privato nella sua complessità con il presente Regolamento intende salvaguardarne le caratteristiche e peculiarità.

Anche il Verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.

Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli interventi da effettuare sul patrimonio Verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti, in aree protette, onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi della città.

In quest'ottica, gli obiettivi del Regolamento sono i seguenti:

1. Tutelare e promuovere il Verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e attrattore di nuove iniziative
2. Contribuire ad una razionale gestione del Verde esistente; economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
3. Definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori che possono provocare danni comunque rilevanti nonché di disciplinare la salvaguardia e la conservazione del Verde pubblico e privato inducendo alla corretta fruizione
4. Favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;

5. Incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del Verde urbano;
6. Indicare le modalità di intervento sul Verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del Verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
7. Favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
8. Diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.
9. Indicare gli interventi gestionali nelle aree verdi e della loro fruizione da parte dei cittadini, coinvolgendoli anche nel buon mantenimento degli stessi attenendosi a ciò che è descritto nel presente Regolamento.

ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A VERDE

Il Verde Pubblico censito dall'amministrazione comunale di Massafra, segue la classificazione sottostante:

- Verde di arredo urbano;
- Giardini;
- Aree sportive;
- Parchi urbani e periurbani;
- Verde stradale;
- Aree cimiteriali;
- Aree agricole;
- Aree sgambettamento cani;
- Pertinenze scolastiche;
- Monumenti vegetazionali censiti o da censire;

Il Verde privato è costituito da:

- giardini e parchi privati
- aree non edificate
- aree verdi pertinenti a strutture ricreative private

ART.3 – VIGILANZA

Vigilare sull'osservanza delle norme previste dal presente Regolamento è compito del Corpo di Polizia Municipale del comune di Massafra, degli addetti alla cura e manutenzione del Verde e da quanti avranno delega da parte del primo cittadino.

Art.4 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica su tutte le aree verdi pubbliche e private individuate nel precedente articolo 2, escludendo:

- a) Le zone tutelate da norme di rango sopra ordinato (Regionale e Nazionale), relative alle aree protette e alle aree militari;
- b) Le aree soggette alle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale;
- c) Gli interventi su alberature che rappresentano ostacolo o impedimento al mantenimento in sicurezza delle infrastrutture di pubblica utilità;
- d) Gli interventi sulle alberature da considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio delle attività agricole e forestali

TITOLO II - DEFINIZIONI - MISURE – PARAMETRI

Art.5 – CLASSI DI GRANDEZZA PIANTE ARBOREE

In base alla dimensione della chioma e dell'altezza che raggiungono alla maturità, le piante arboree si dividono in tre classi di grandezza:

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'	RAGGIO DELLA CHIOMA A MATURITA'
I Grandezza	> 16 m	> 6m
II Grandezza	10 – 16 m	3 – 6 m
III Grandezza	< 10 m	< 3m

Nota: vengono definiti alberi di grande rilevanza gli esemplari con diametro del tronco, misurato a petto d'uomo (1,30 m dal colletto), pari o superiore a cm 60.

Art.6 - DISTANZE

La distanza delle alberature rispetto ai confini di spazi privati o alle edificazioni deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinanti prospicienti.

Le distanze tra alberi e confini, sono regolate dal codice civile, più esattamente dagli articoli dal n.892 al n.899.

La tabella che segue riporta i valori delle distanze degli alberi da confini, da edifici e manufatti, da utenze aeree e sotterranee, da solai e manufatti interrati, etc.:

	Confini	Edifici e Manufatti	Utenze aeree	Utenze sotterranee	Solai/Manufatti interrati	Tra alberi
DISTANZE	3m *	3m	Distanza di sicurezza in conformità normativa vigente	3m	3m	8m dal colletto
* Salvo dimostrabili accordi tra i confinanti. Va comunque rispettato quanto indicato dal codice civile, codice della strada, norme ferroviarie, etc.						

ART.7 – SUPERFICIE PERMEABILE

Ad ogni albero si dovrà garantire una superficie permeabile minima circostante il tronco pari ad un cerchio con raggio di 2 metri. Per gli esemplari a sviluppo contenuto tale misura si riduce ad 1 metro.

ART.8 – AREA D’INSIDENZA

L’area d’insidenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell’apparato aereo e di quello radicale è definita dalla circonferenza a terra avendo come centro il fusto dell’albero, seguendo il seguente schema

Diametro tronco misurato a 1,30 m	Raggio (centro albero)
Da 20 a 50 cm	5 metri
Da 51 a 100 cm	7 metri
Superiore a 100 cm	9 metri

ART.9 – VOLUME DI PERTINENZA

Generato dalla proiezione dell’area di pertinenza sia sopra che sotto il piano di campagna.

La parte ipogea, cioè la profondità teorica raggiunta dalle radici, si determina con i dati riportati nella tabella che segue:

Diametro del tronco	Profondità
Da 20 a 50 cm	2,5 m
Da 51 a 100 cm	3,5 m
Superiore a 100	5 m

La parte epigea, si definisce dall’altezza dell’albero misurata dal colletto fino alla cima.

TITOLO III - FRUIZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art.10 – APPLICAZIONE

Quanto riportato nel titolo III si applica, anche nel rispetto del precedente art. 4, a tutte le aree a Verde pubblico (parchi, giardini, alberature stradali, aiuole) gestite dell’amministrazione comunale, allo scopo di assicurarne non solo la conservazione ma soprattutto il decoro e la fruibilità da parte dei cittadini.

Art.11 – FRUIZIONE

Tutti i cittadini possono fruire del Verde pubblico nell'arco delle 24h giornaliere, a meno di limitazioni per motivi di manutenzione. Per le aree verdi recintate quali ville o giardini possono essere previste fasce orarie di fruizioni opportunamente indicate agli ingressi delle stesse aree.

La fruizione delle aree verdi pubbliche può avere delle limitazioni al fine di tutelare particolari aspetti (flora, fauna, patrimonio archeologico e/o storico, etc.).

All'interno delle aree verdi pubbliche è consentito il passeggio pedonale o con mezzi non motorizzati che procederanno comunque a passo d'uomo lungo i percorsi e vialetti ad uso promiscuo e a velocità moderata su piste ciclabili.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione Comunale, provvederà a nominare apposito custode scelto, anche eventualmente tra le realtà del volontariato, per garantire massimo sfruttamento e godimento dello spazio da parte della cittadinanza. Il Verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

L'accesso a mezzi a motore è consentito esclusivamente:

- a) macchine per invalidi rientranti tra gli ausili medici;
- b) veicoli delle forze dell'ordine;
- c) veicolo di soccorso;
- d) veicoli per la manutenzione delle aree verdi;
- e) veicoli privati autorizzati dal comune per specifiche temporanee esigenze.

L'ingresso, il transito o la sosta di veicoli non autorizzati all'interno delle aree a Verde pubblico rappresentano violazione al presente regolamento e come tale sanzionabili.

Art.12 – ATTIVITÀ CONSENTITE E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il cittadino all'interno delle aree verdi può svolgere attività fisico-motorie, sociali, riposo, ricreative, studio, contemplazione della natura, per cui sono consentite:

- a) Le attività sportive, ginniche, ludiche con l'accortezza di non provocare danni ai vegetali (arbusti, siepi, prati etc.) e agli arredi e non disturbare la quiete pubblica;
- b) Sosta, riposo e passeggio;
- c) L'utilizzo degli arredi e delle attrezzature ludiche dovrà avvenire in modo appropriato e i fruitori dovranno rientrare nelle fasce di età indicate sulle attrezzature. L'utilizzo delle attrezzature ludiche da parte dei minori dovrà avvenire sotto la responsabilità di un accompagnatore adulto o dall'esercente podestà;
- d) E' vietato fumare all'interno dell'area giochi;
- e) E' vietato gettare carte, resti di cibo o immondizia di ogni genere al di fuori degli appositi cestini porta rifiuti;
- f) E' vietato utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
- g) E' vietato salire con i piedi sulle panchine e svolgere azioni che possono arrecare o arrecano danno alle attrezzature, alla segnaletica e all'arredo urbano;
- h) E' vietato soddisfare bisogni fisiologici;
- i) E' vietato usare le attrezzature, per i giochi destinati ai bambini, da chi ha superato il 12°anno di età o età indicata con apposita segnaletica sui singoli giochi.

Art.13 – LIMITAZIONI

Le disposizioni e le limitazioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana si estendono e valgono anche nelle aree verdi pubbliche dove in particolare è vietato:

- a) Comportarsi in modo da pregiudicare la fruizione degli spazi collettivi o compromettere le condizioni del suolo e dell'ambiente come ad esempio: soddisfare le proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati; immergersi nelle fontane, dimorare in tende, veicoli, baracche e ripari di fortuna;
- b) Praticare attività che arrechino disturbo o che procurino danni o ancora che costituiscano pericolo per sé e per gli altri (emettere grida, schiamazzi, emissioni di suoni nelle ore non consentite, scoppio di petardi, mortaretti, ostacolare la circolazione pedonale, accendere fuochi e provocare fumi);
- c) Effettuare scritte o disegni su muri, monumenti, colonnati, panchine, pavimentazione, cartelli segnaletici, targhe, parapetti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastruttura;
- d) Arrampicarsi sugli alberi, sulle inferriate, sui monumenti e su qualsiasi altro manufatto o infrastruttura;
- e) Portare animali domestici senza le opportune misure di sicurezza non assicurando in tal modo l'incolumità delle persone e/o altri animali; In particolare i cani potranno circolare al guinzaglio (e museruola per i cani di grande taglia) e, nel caso in cui il cane dovesse sporcare con le proprie deiezioni il proprietario è tenuto alla pulizia dei luoghi imbrattati e al corretto smaltimento delle deiezioni. Non sono tenuti a tale obbligo i non vedenti accompagnati da cani guida;
Tali limitazioni sono valide per tutte le aree a Verde pubbliche ad eccezione delle aree per i cani, regolamentate nell'art.14.
L'Amministrazione comunale può vietare l'accesso ai cani in aree verdi di particolare valore estetico, di carattere storico, ambientale e di interesse botanico.
- f) Procedere alla messa a dimora di piante ed in particolare di essenze arboree e arbustive senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.
- g) Impermeabilizzare il suolo
- h) Versare Sali, acidi, detersivi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane e i corsi d'acqua
- i) Danneggiare con materiale non estensibile o cartelli, radici fusti e chioma delle piante.
- j) Calpestare siti erbosi ove fosse espressamente vietato
- k) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali nonché sottrarre uova e nidi
- l) E' inoltre vietato sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o fulmini.

Art.14 – AREE PER I CANI

Le aree verdi pubbliche destinate all'attività motoria dei cani (nel seguito 'aree per i cani') sono ben definite e identificate in loco mediante recinzioni. La realizzazione di nuove aree cani o il rifacimento di quelle già esistenti dovrà prevedere la recinzione alta almeno 150 cm o segnaletica.

All'interno delle aree per i cani trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente relative all'obbligo di raccolta delle deiezioni.

Onde non arrecare danno o pericolo ai frequentatori delle aree per i cani, i proprietari dei cani o coloro che li hanno in custodia devono controllare che i loro animali non scavino buche. Il conduttore è responsabile di qualsiasi danno.

All'interno degli spazi a loro destinati, individuati mediante appositi cartelli o delimitazioni, i cani potranno essere lasciati liberi e privi di museruola, ma dovranno essere comunque sottoposti al controllo del conduttore, che dovrà prevenire eventuali danni a persone, altri animali o cose. Qualora

il conduttore non riesca a controllare il corretto comportamento del cane, entrambi dovranno allontanarsi dall'area.

Il cane soggetto a ordinanza da parte del Dipartimento Veterinario ASL per potenziale pericolosità, non dovrà essere lasciato libero nelle aree cani, salvo quando all'interno non siano presenti altri animali.

Quando l'ampiezza dell'area destinata lo consenta, gli spazi vengono destinati a cani di taglie differenti. La fruizione delle aree per i cani dovrà ispirarsi a principi di equa e rispettosa condivisione.

Art.15 – ATTIVITA' COLLETTIVE CONSENTITE PREVIA AUTORIZZAZIONE

Lo svolgimento di attività o iniziative non espressamente previste per il Verde pubblico può essere consentito solo previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato e di tutte le Autorità competenti, i quali su richiesta di Enti Pubblici e privati, società, gruppi o Associazioni, in osservanza ai principi generali del presente Regolamento e, sentiti gli Uffici Competenti per quanto attiene la Sicurezza e la viabilità, possono autorizzare l'organizzazione di assemblee, rappresentazioni, manifestazioni sportive e culturali, spettacoli, esposizioni, comizi, fiere e sagre.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste.

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI

Art.16 – CITTADINO E ASSOCIAZIONI

Ogni cittadino è chiamato a rispettare e a difendere il Verde pubblico e privato da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica, sociale, civica ed estetica, segnalando a operatori e/o organi di vigilanza eventuali manomissioni, danneggiamenti o comportamenti impropri. L'Amministrazione Comunale promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite associazioni) alle attività di tutela, valorizzazione e sviluppo del Verde, nonché il volontariato organizzato.

Art.17 – SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CURA DEL VERDE

Le aree verdi pubbliche e private, di qualsiasi forma e dimensione, sono possibili sedi di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del Verde.

L'Amministrazione Comunale promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte per la corretta fruizione e tutela del Verde cittadino. Sono riconosciute come opportunità di educazione ambientale anche le attività ordinarie di manutenzione del Verde. L'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul Verde pubblico (a titolo esemplificativo: manutenzione, risanamento, nuova progettazione), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi e adeguata cartellonistica di cantiere.

Art.18 – AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI

Nell'intento di consentire e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di sistemazione o riqualificazione, nonché alla manutenzione delle aree a Verde pubblico, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previo espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti, l'esecuzione degli interventi agronomici sulle aree di Verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a Verde, di manutenzione, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del Verde in generale.

Con il termine ‘collaborazione’ si intende una forma di affidamento con conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, svolta da privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa.

Con il termine ‘sponsorizzazione’ si intende la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a Verde o di arredo urbano, interventi che sono svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo/marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull’area oggetto dell’intervento, secondo modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale.

La collaborazione e la sponsorizzazione sono regolate da appositi contratti stipulati, per ogni singolo caso, dal competente Settore comunale e sottoscritti dalle parti

Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute alla Città a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l’Amministrazione comunale stipula accordi e/o apposite convenzioni con i proprietari o aventi causa, per la stabilire gli obblighi di manutenzione e i criteri generali di fruizione pubblica

Art.18 – AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI

Gli orti urbani sono espressioni del Verde pubblico che l’Amministrazione Comunale realizza sul territorio per assegnare le particelle ortive in godimento ai cittadini, che attraverso il loro lavoro costruiscono socialità e reti di comunità e partecipano al percorso di gestione e di costruzione del sistema del Verde e dei parchi pubblici, secondo i programmi di gestione e sviluppo dell’Amministrazione comunale. Nelle particelle ortive assegnate, che dovranno essere dotate di acqua per l’irrigazione non necessariamente potabile, si applica quanto previsto nel presente Regolamento, salvo ulteriori e più specifiche regolamentazioni di assegnazione, sulla base delle linee di indirizzo deliberate dalla Giunta comunale. Gli spazi comuni e attrezzati sono fruibili da tutti i cittadini.

Oltre a tutelare il Verde esistente, l’Amministrazione Comunale promuove la rinaturalizzazione di aree pubbliche abbandonate e/o degradate. Una delle modalità è rappresentata dai giardini condivisi, attraverso i quali si coniuga la riqualificazione di queste aree con il coinvolgimento dei cittadini nel processo di recupero delle stesse attraverso progetti di natura sociale. I giardini condivisi hanno le caratteristiche di giardini di quartiere, pedagogici, di prossimità. La gestione è frutto di una attività collettiva e concertata; sono luoghi aperti che incoraggiano l’interazione tra le generazioni e le culture, creando relazioni tra le diverse realtà presenti nel quartiere.

Art.19 – LAVORO VOLONTARIO

Il lavoro volontario che si effettua sulle aree verdi pubbliche è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- a. i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con l’Amministrazione comunale, a cui compete anche la verifica della corretta realizzazione degli interventi effettuati
- b. gli interventi continuati nel tempo, finalizzati alla manutenzione del patrimonio Verde esistente o dei manufatti, devono costituire oggetto di appositi atti stipulati tra l’Amministrazione comunale e i volontari che eseguiranno tali interventi;
- c. le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione fra l’Amministrazione comunale e il proponente volontario.

Art.20 – VERDE IN AREE PRIVATE

I proprietari di aree verdi sono tenuti a provvedere al decoro, alla cura e alla manutenzione delle stesse secondo le migliori pratiche agronomiche e provvedendo al contenimento delle specie infestanti e delle norme obbligatorie di salvaguardia fitopatologia e di profilassi delle malattie epidemiche delle piante.

I proprietari di aree verdi hanno la responsabilità e l'obbligo di provvedere alla manutenzione costante delle proprie piante e/o siepi affinché non invadano, oltre il confine di proprietà, spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi etc.) o altre proprietà, interferendo con la circolazione pedonale e/o veicolare, ostruendo la visibilità della segnaletica stradale, mettendo a rischio la sicurezza e l'incolumità altrui o trasgredendo a quanto previsto dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

Il privato è tenuto inoltre a conformarsi a quanto previsto dalla legislazione nazionale, regionale e alle norme contenute nel presente Regolamento in particolare a quanto previsto per le alberature ad alto fusto. Qualora il privato non provveda a quanto sopra, passati 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, il Comune esercita i poteri sostitutivi compiendo le opere richieste, rivalendosi poi sulla proprietà.

Art.21 – FORUM CITTADINO PER IL VERDE

Il Forum del Verde è un organismo consultivo su base volontario, che rappresenta un luogo di confronto e collaborazione tra quanti (istituzioni, associazioni, gruppi o singoli cittadini), vogliono contribuire allo sviluppo della cultura del Verde, condividendo i principi del Regolamento e discutere sulle decisioni inerenti il patrimonio vegetale del Comune di Massafra.

Il Forum del Verde è il luogo in cui vengono convogliate e diffuse le informazioni relative al Verde. Esso offre ai cittadini la possibilità di:

- essere informati rispetto agli interventi programmati o in atto sul Verde pubblico
- esprimersi e di partecipare attivamente ai processi decisionali relativi al Verde e, in particolare, alle modalità di progettazione, costruzione, gestione e controllo degli spazi a Verde pubblico e privato
- partecipare alle attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura urbana del Verde

L'accesso al Forum è aperto a tutte le cittadine e i cittadini residenti nel Comune di Massafra, che abbiano compiuto il 14° anno di età, previa registrazione sul sito Internet del Comune di Massafra.

Tutte le azioni e la documentazione relativa al Forum del Verde sono pubbliche ed implementate in un'apposita sezione del sito Internet del Comune di Massafra. Per ogni iniziativa il mezzo principale di diffusione sarà la rete telematica, con la possibilità di attivare servizi specifici di comunicazione, come newsletter e messaggi di posta elettronica.

Il Forum del Verde elegge entro sei mesi dalla prima riunione, sulla base di una lista di candidati, un Coordinamento composto da 5 persone maggiorenni, il quale dovrà redigere un Atto Costitutivo ed uno Statuto, da sottoporre all'Assemblea degli iscritti ed al Comune per l'approvazione e la eventuale registrazione.

Il Coordinamento convoca le assemblee del Forum del Verde, predispone l'Ordine del Giorno delle riunioni, redige la documentazione necessaria agli incontri e i dibattiti.

Il Coordinamento elegge un rappresentante, che si fa portavoce del Forum del Verde negli incontri pubblici e nella comunicazione delle scelte emerse dal Forum.

Il Coordinamento può chiedere all'Ufficio comunale competente per il Verde di essere convocato, indicando le motivazioni e l'Ordine del Giorno della riunione. L'Ufficio provvederà o convocare i 5 componenti del coordinamento entro 15 giorni dalla richiesta, mediante posta elettronica certificata e pubblicazione sul sito Internet del Comune.

TITOLO V – TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO – NORME GENERALI

Art.22 – LA DIFESA FITOSANITARIA

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio Verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al Verde pubblico e/o privato.

Per intervento fitosanitario è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci allo scopo di contrastare le malattie e le avversità delle piante. Tali interventi sono finalizzati alla profilassi e alla terapia delle fitopatie al fine di garantire ottimali condizioni di vita alle piante.

Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

- a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile facendo ricadere la scelta su specie autoctone;
- b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
- c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
- d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- e) il rispetto delle aree e del volume di pertinenza indicate dal presente Regolamento e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.

Le indicazioni di cui ai precedenti punti, pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api stesse sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono inoltre vietati se sono presenti secrezioni nettariifere extrafloriali o nel caso in cui sia in fioritura la vegetazione sottostante.

Art.23 - SORVEGLIANZA FITOSANITARIA

Per ciò che riguarda tutti i nuovi impianti arborei, arbustivi ed erbacei (inseriti in lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nuove realizzazioni e/o sostituzioni a fallanze) è indispensabile produrre, all'atto della fornitura del materiale, la dichiarazione certificativa dell'assenza di patologie al momento accertate.

In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario. I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi dell'opera professionale di un Dottore Agronomo o Dottore Forestale, periodici controlli delle condizioni di salute e della

stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.

Art.24 - MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA

Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi Decreti. Esse si attuano con attività di:

- Intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
- Imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento

Per tutti gli interventi di lotta obbligatoria si farà in ogni caso riferimento alla normative vigenti.

Art.25 - INTERVENTI CONTRO GLI INSETTI PERICOLOSI E FASTIDIOSI

Alcuni insetti, oltre ad attaccare in modo più o meno grave le piante ornamentali, sono anche in grado di arrecare danni alle persone, in genere mediante punture o presenza di peli urticanti. I più importanti sono: Tingide (*Corythuca ciliata*), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), Processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*), Processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*), Limantria (*Limantria dispar*), Vespe, Calabroni, ecc..

Per tutte queste specie vanno seguiti alcuni semplici accorgimenti di carattere generale:

- a) evitare ogni contatto diretto con questi insetti (raccolgerli o toccarli con le mani);
- b) le specie più pericolose (quali, ad esempio: processionaria del pino, limantria, euproctis, vespe e calabroni) vivono tutte in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), perciò, una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi a procedere all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato.

Come metodo di lotta contro la diffusione della Zanzara tigre è importante che siano evitati tutti i ristagni di acqua in giardini, terrazze e balconi, come reso noto dalle informative comunali a riguardo.

Art.26 - IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI

1. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di attenersi alla normativa vigente (PAN Prodotti Fitosanitari)
2. I cittadini hanno diritto/dovere ad ottenere tutte le informazioni disponibili, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati, sulla normativa vigente a tutela della salute pubblica e sui rischi derivanti da un uso scorretto di pesticidi e fitofarmaci nelle pratiche di giardinaggio, in agricoltura e nel vivaismo
3. L'Amministrazione Comunale si impegna, in ogni caso, a svolgere campagne di informazione e sensibilizzazione in tale materia, anche con l'ausilio degli organi e delle agenzie ambientali preposte.
4. E' dovere dei cittadini segnalare alla Pubblica Amministrazione e agli organi competenti ogni presunta violazione alle vigenti normative ovvero qualsiasi inconveniente riconducibile ad un uso improprio di fitofarmaci o di altri prodotti dannosi

TITOLO VI – PROGETTAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE

ART.27 – CRITERIO DI SVILUPPO DELLE AREE VERDI URBANE

L'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuove l'incremento delle aree verdi urbane e lo sviluppo di aree verdi, dai parchi alle aree a conduzione agricola, per definire la forma degli spazi urbani e del paesaggio e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree verdi, adottando misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'uso corretto della risorsa idrica, la riduzione delle polveri sottili e dell'effetto 'isola di calore', contribuendo alla mitigazione del cambiamento climatico e al miglioramento e alla salvaguardia della biodiversità, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane e delle acque bianche, alla creazione di aree di esondazione, di reti ecologiche, alla fruizione delle aree verdi per persone con disabilità, con particolare riferimento:

- a. alle nuove edificazioni, per una migliore qualità dell'intervento edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
- b. agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
- c. alle coperture a Verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del Regolamento attuativo concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2.4.2009, n 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;
- d. alla copertura Verde delle pareti degli edifici, tramite il rinverdimento verticale, nonché incentivando la creazione di spazi verdi nell'ambito della progettazione di parcheggi interrati e di superficie o, in generale, tramite tecniche di Verde pensile;
- e. alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;
- f. alla previsione di capitolati per le opere a Verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle specie vegetali;
- g. alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del Verde e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del Verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

Art.28 – CRITERIO DI SVILUPPO DELLE AREE VERDI URBANE

Le aree per il Verde urbano di nuova previsione oggetto di cessione gratuita all'Amministrazione Comunale in relazione al trasferimento dei diritti edificatori perequati, in sede di annotazione nel Registro delle Cessioni dei diritti edificatori, previa indagine ambientale con il Settore Comunale competente e prima della cessione dell'area medesima, dovranno essere sistemate a Verde elementare e liberate da occupazioni di qualsiasi natura.

Le eventuali presenze arboree dovranno essere, successivamente alla presentazione della richiesta di annotazione, valutate ai fini del loro mantenimento con i referenti del Settore Comunale competente, preposto alla futura presa in carico dell'area

Art.29 – MODALITA' DI PROGETTAZIONE

1. La progettazione del Verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti o convenzionati,

limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento, del Regolamento Edilizio, del Piano di Governo del Territorio vigente e degli strumenti di pianificazione territoriale generale in tema di tutela e valorizzazione ambientale e, in generale, alle norme vigenti in materia

2. La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto
3. L'analisi ecologico-ambientale, l'analisi dell'utenza (scopi e funzioni della realizzazione), l'analisi storica, viabilistica ed ecologica devono essere effettuate dal richiedente preliminarmente per valutare le potenzialità del sito; in base a queste ultime, e agli eventuali vincoli presenti, può essere definito l'impianto vegetazionale e il relativo piano di manutenzione.
4. È inoltre indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del Verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.
5. Tutti gli interventi di realizzazione di nuovi spazi verdi pubblici e/o privati, di Verde derivante da standard urbanistici in nuove progettazioni, di manutenzione straordinaria di parchi o giardini, di ampliamento o ristrutturazione edilizio, di parcheggi e di Verde stradale, di superficie maggiore a 200 mq devono essere corredati di un "progetto tecnico-culturale", che indichi le modalità di attuazione e le specie vegetali prescelte, in conformità o quanto previsto nel comma successivo
6. Se la superficie dello spazio a Verde è inferiore ai 1.000 mq il progetto tecnico-culturale può essere redatto da un Dottore Agronomo, un Dottore Forestale, un Agronomo o Forestale junior, un Perito Agrario o un Agrotecnico, iscritto nel proprio Ordine o Collegio Professionale.
7. Se la superficie dello spazio a Verde è pari o superiore ai 1.000 mq e nei casi di particolare complessità dell'intervento il "progetto tecnico-culturale" deve essere redatto da un Dottore Agronomo o Dottore Forestale, iscritto all'Ordine
8. Il "progetto tecnico-culturale" deve essere inviato all'Ufficio Tecnico Comunale competente per il Verde, per il tramite dello Sportello Unico dell'Edilizia e con le modalità per esso previste. Il ritiro dell'autorizzazione ad eseguire le opere a Verde è subordinato al versamento di € 50,00 presso la Tesoreria Comunale, sul capitolo apposito, con la causale "Autorizzazione Opere a Verde".
9. Costituiscono parti integranti del "progetto tecnico-culturale":
 - a. Una planimetria in scala adeguata dello stato di fatto, con l'individuazione di tutte le piante esistenti;
 - b. Una planimetria in scala adeguata dell'intervento, con eventuali dettagli realizzativi;
 - c. Una documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - d. Una relazione tecnico-agronomica, indicante:
 - le caratteristiche microclimatiche e pedologiche;
 - l'indicazione delle piante da abbattere, trapiantare, sostituire, potare e da mettere a dimora, ciascuna classificata con specie e varietà;
 - dimensione e tipologia del materiale vivaistico e tipologia dei tutori;
 - quantità degli scavi e dei riporti di terra previsti;

- il programma di manutenzione dei primi 3 anni dall'impianto, compresi gli eventuali tagli e diradamenti.
10. Tutte le piante devono essere poste a dimora o regola d'arte, in modo da ottenere la massima garanzia di attecchimento e l'assicurazione di ottimali condizioni di sviluppo.
 11. Per la messa a dimora di piante in aree a Verde pubblico e privato devono essere privilegiate le specie autoctone, ed in particolare quelle indicate nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Le specie arboree devono essere sempre scelte in base alle caratteristiche climatiche, ambientali e storico-paesaggistiche del contesto. Per la realizzazione di aree pubbliche le imprese incaricate devono seguire le indicazioni e le specifiche tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto per le Opere a Verde Pubblico, da adottare con apposito provvedimento dell'Amministrazione. Per tutti gli interventi deve essere rispettata la distanza critica prevista nel presente Regolamento, nonché l'area minima per la realizzazione di piazzole da alberature e la distanza minima del bordo della piazzola dai fabbricati e dai pali di illuminazione stradale.
 12. Per la realizzazione dei viali e delle alberature, soprattutto se limitrofe a strade o edifici, devono essere impiegate specie arboree caratterizzate da apparati radicali non invasivi, crescita lenta e non superficiale per limitare i danni ai marciapiedi, al manto stradale ed alle strutture. Inoltre devono essere individuate specie resistenti all'inquinamento veicolare e con un apparato fogliare sviluppato. Le aiuole ospitanti gli alberi devono essere sufficientemente grandi per consentire un minimo di intercettazione delle acque di pioggia e gli scambi gassosi del terreno con l'ambiente esterno.
 13. Per gli interventi contemplati ai commi 6 e 7 del presente articolo i lavori saranno diretti dallo stesso professionista che ha redatto il progetto tecnico-culturale, o da un tecnico avente gli stessi requisiti richiesti per la progettazione. Il Direttore dei Lavori invia all'Ufficio Tecnico Comunale competente per il Verde:
 - a. Comunicazione di inizio lavori, con gli estremi identificativi dell'impresa che realizza le opere a Verde, entro tre giorni lavorativi dall'apertura del cantiere;
 - b. Comunicazione di fine lavori, entro tre giorni dal termine delle attività;
 - c. Il Certificato di regolare esecuzione dei lavori, entro 90 giorni consecutivi dal termine dei lavori.
 14. Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a Verde, o per la ristrutturazione del Verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale, rispettando i criteri previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale esistenti
 15. Nel caso di nuove edificazioni, i parametri riguardanti le percentuali di Verde e di superficie filtrante sono contenuti nel vigente Regolamento Edilizio
 16. Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, che presentano caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali di rilievo, devono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie architetture vegetali. La realizzazione di superfici a Verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogniqualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di riflesso della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura media ambientale. Tale sostituzione è in ogni caso legata alla funzione svolta dallo spazio interessato
 17. Anche nel caso in cui vi sia allacciamento all'acquedotto deve sempre essere preso in considerazione l'utilizzo delle acque di prima falda per l'irrigazione delle aree verdi e delle acque meteoriche debitamente raccolte, drenate e convogliate

TITOLO VII – GESTIONE E MANUTENZIONE

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio Verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale compresi gli esemplari che per età avanzata costituiscono siti di nidificazione per particolari specie di uccelli o insetti.

Art.30 – LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLE ALBERATE

1. Il mantenimento delle alberate urbane comporta una serie di attenzioni, di scelte e di azioni volte a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero in città.
2. Le alberate storiche hanno un'età di impianto che supera, in alcuni casi, il secolo di vita e sono ubicate su banchine che nel corso dei decenni hanno visto ridurre la superficie a vantaggio della viabilità ed ospitano sottoservizi ed aree impermeabilizzate che in passato non esistevano. Si è ridotto di conseguenza lo spazio vitale a disposizione del singolo soggetto arboreo.
3. Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le altre strutture che si trovano nell'intorno (fabbricati, linee elettriche ed illuminazione) e per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.
4. La Città si pone l'obiettivo di riuscire a potare le alberate urbane con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.
5. Le potature drastiche effettuate in passato, quando non erano disponibili i mezzi odierni e le conoscenze tecnico scientifiche attuali, hanno accelerato nel tempo la diffusione dei processi di degrado del legno interno, con rischi di perdita di stabilità in numerosi soggetti.
6. Questi fenomeni sono studiati con molta attenzione dai tecnici, con la crescita della sensibilità nei confronti del bene ambiente, per cui oggi si interviene con attenzioni e precauzioni che ne consentono una più accurata gestione

Art.31 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria del Verde pubblico nonché la sua gestione è compito del comune di Massafra che provvederà con intervento diretto o con affidamento a terzi, previa sottoscrizione di contratto e con l'osservanza del Capitolato Speciale delle Opere a Verde pubblico.
2. Per come già stabilito nel Titolo IV, la gestione e la manutenzione delle aree a Verde pubblico possono essere gestite anche da persone fisiche o giuridiche, di volontariato, a seguito di regolare contratto e/o convenzione. Tale aree rimarranno accessibili alla cittadinanza.

Art.32 –POTATURA DEL VERDE URBANO

Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti o alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura. La potatura, pertanto, va considerata un intervento che riveste carattere di straordinarietà e deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, tali da pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità; ovvero a quelle strettamente necessarie, essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibilmente con l'ambiente circostante. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria e assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici e con i cartelli stradali, così come previsto dalle vigenti norme sulla circolazione; nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.

1. Gli interventi di potatura sulle essenze arboree e arbustive vanno eseguite a regola d'arte assicurando così le ottimali condizioni di vegetazione e, conseguentemente, di stabilità; vanno eseguiti con l'intento di mantenere la chioma, per quanto possibile, a portamento naturale tipico nelle singole specie.
2. Su Latifoglie decidue gli interventi invernali verranno effettuati nel periodo 1 Novembre – 31 Marzo, intervenendo su branche con diametro inferiore a 10 centimetri e, nel caso di accorciamenti, con taglio alla base della branca o del ramo di ordine superiore, in corrispondenza dei nodi. I tagli effettuati di netto dovranno rispettare il collare evitando di lasciare monconi.
3. Il periodo 1 Novembre – 31 Marzo per particolari circostanze potrà essere prorogata con specifico atto dell'Amministrazione comunale di Massafra.
4. Su essenze sempreverdi gli interventi potranno essere effettuati su branche con diametro inferiore a 10 centimetri, nel periodo invernale e, comunque non oltre il 31 Marzo, ad esclusione delle piante tropicali dove è opportuno intervenire nel periodo estivo.
5. La rimonda dal secco prevede tutti gli interventi cesori tesi ad asportare rami e branche morte. Tali interventi si possono effettuare nell'arco di tutto l'anno.
6. Sono vietati i seguenti interventi:
 - a. Capitozzatura lunga o corta che interrompono la crescita apicale;
 - b. Tutti gli interventi abbatti con riduzione della chioma del 50% che comporterebbero uno squilibrio biologico della pianta con conseguente riduzione del suo ciclo biologico e del valore ornamentale.
 - c. Cimatura dell'asse principale delle piante appartenenti ai vari generi delle conifere.
 - d. Dall'ingrossamento delle gemme fino alla completa estensione delle foglie, così come dal cambiamento di colore e fino alla completa caduta delle foglie morte, sono vietati tutti gli interventi cesori.
7. I proprietari e gli affidatari di alberi e arbusti hanno l'obbligo di potare i vegetali allorché le loro ramificazioni limitano o addirittura impediscono segnali stradali e semaforici, quando riducono l'illuminazione pubblica e quando invadono marciapiedi ed in ogni caso ogni qualvolta compromettono l'incolumità pubblica
8. La potatura degli alberi sul territorio del Comune di Massafra si effettua tenendo conto del periodo riproduttivo e di nidificazione degli uccelli autoctoni e migratori, salvo che per interventi urgenti di prevalente interesse pubblico e/o volti alla tutela dell'incolumità pubblica

9. In nessun caso (eccettuate condizioni di accertata pericolosità delle piante) deve venir effettuata la potatura di alberi su cui siano presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi “abitati”, o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.

Art.33 – INTERVENTI DI POTATURA STRAORDINARI

1. Sono considerati straordinari i seguenti interventi:
 - a) La potatura di riduzione e contenimento, effettuata nel periodo 1 Novembre – 31 Marzo, consistente nel raccorciare rami e branche con diametro superiore a 10 centimetri con tagli di ritorno effettuati sopra gemme o germogli o rami orientati in modo da favorire lo sviluppo di una chioma contenuta.
 - b) La potatura di risanamento e ricostruzione che consiste nell’asportare branche e rami di diametro superiore a 10 centimetri ancora vegetanti ma soggetti a patologie. Tali interventi sono consentiti durante tutto l’anno e dovranno essere eseguite da ditte specializzate.

Art.34 –TAGLIO DI ALBERI PUBBLICI E PRIVATI

1. Se la rimozione di un pericolo compromissivo dell’incolumità delle persone e delle cose, richiede il taglio di una pianta, è necessario, da parte del soggetto proprietario, custode, o delegato, la presentazione presso il competente settore del Verde del comune di Massafra, di una istanza circostanziata delle attività di abbattimento con le indicazioni delle cause che richiedono l’urgenza dell’intervento (sradicamento, sollevamento zolla, inclinazione del fusto etc.). L’istanza, corredata da una Relazione Tecnica redatta da un Dottore Agronomo o Forestale, dovrà essere corredata da una documentazione fotografica che evidenzi lo stato di pericolosità.
2. Entro 10 giorni l’ufficio addetto al Verde, previa verifica delle motivazioni e della necessità dell’intervento nonché dopo aver considerato le reali caratteristiche degli alberi da abbattere produrrà la necessaria autorizzazione all’abbattimento.
3. Nel caso di imminente pericolo generato da una pianta arborea, e/o successivamente all’intervento del Corpo dei VV.F. il responsabile chiede l’immediato sopralluogo di accertamento all’Amministrazione Comunale al fine di procedere in tempi brevi al necessario abbattimento.
4. Il taglio degli alberi dovrà essere eseguito da ditte specializzate e iscritte negli albi o elenchi previsti dalle norme e che in ogni caso dovranno essere a conoscenza, oltre del presente Regolamento, della normativa vigente nazionale e regionale inerente alla tutela del Verde e dell’ambiente.
5. Qualora l’amministrazione comunale rilevi l’inesistenza delle motivazioni addotte per l’abbattimento, non concederà l’autorizzazione all’abbattimento dandone comunicazione all’interessato.

Art.35 – ABBATTIMENTI AMMESSI

1. L’amministrazione comunale comunicherà entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza di abbattimento l’autorizzazione a procedere.

2. Nel caso di piante radicate in territorio sottoposto a tutela ai sensi degli art.136 e 142 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) è obbligo richiedere l'autorizzazione paesaggistica (Art.146 D.lgs. 42/2004).
3. L'istanza di abbattimento dovrà essere prodotta per i seguenti casi:
 - a) Se gli esemplari arborei interessati per ragioni vegetative, fitosanitarie e di staticità costituiscono potenziale pericolo per l'incolumità delle persone o cose;
 - b) se l'abbattimento è funzione della riorganizzazione di giardini storici tutelati dalla disciplina urbanistica e dal codice dei beni culturali. In tal caso è necessario corredare l'istanza di abbattimento del nulla-osta rilasciato dalla locale Soprintendenza dei Beni Culturali (Art.21 D.lgs. 42/2004) e, ove prevista dall'autorizzazione paesaggistica (Art.146 D.lgs. 42/2004);
 - c) quando l'abbattimento serve a ridurre una eccessiva densità arborea che genera un irregolare sviluppo vegetativo tipico della specie;
 - d) per gli esemplari arborei radicati a ridosso di edifici o al di sotto di linee aeree elettriche o di telecomunicazione per i quali si renderebbero necessari drastici interventi cesori tanto da compromettere in modo irreversibile il normale sviluppo della chioma oltre che a rappresentare facile accesso a patogeni con conseguente compromissione del vigore e della stabilità della pianta;
 - e) Per alberature che costituiscono causa di lesione a strutture murarie in elevazione o di fondazione al punto da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisorii etc., o la funzionalità di manufatti;
 - f) quando l'alberatura ostacola la realizzazione di opere necessarie per adeguamenti normativi o per interventi di manutenzione;

Art.35bis – CASI PARTICOLARI

1. Se si rende necessario il taglio di alberi per la realizzazione di un'opera pubblica l'atto autorizzativo deve essere già contenuto nel provvedimento di approvazione del progetto dell'opera stessa;
2. Per le opere edili assoggettati al Permesso di Costruire, l'autorizzazione all'abbattimento è insito nell'atto abilitativo alla costruzione purché in esso sia evidenziata la conformità del progetto a quanto previsto dal presente Regolamento;
3. Nel caso di opere edilizie assoggettate alla normativa specifica CIL e a SCIA, il professionista abilitato assicurerà e, successivamente, certificherà che i tagli verranno eseguiti conformemente al presente Regolamento;
4. Nel caso di interventi di soggetti gestori degli impianti a rete che comportino operazione di potatura e/o capitozzatura i soggetti richiedenti saranno tenuti ad inoltrare apposita autorizzazione secondo le modalità previste dall'art. 34;
5. Gli abbattimenti abusivi, l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi e quanto eseguito in difformità all'atto autorizzativo vengono considerati abbattimenti non autorizzati. L'esecutore dell'abbattimento di alberi senza autorizzazione, provvederà al reimpianto di esemplari appartenenti a specie autoctone previa eradicazione della ceppaia;
6. Gli esemplari arborei abbattuti verranno sostituiti nella stessa area o in aree diverse indicate dall'amministrazione comunale, nel rapporto di 1:1 con esemplari appartenenti a specie autoctone o naturalizzati, non invasive
7. Le mancate sostituzioni e quelle eseguite difformemente al titolo autorizzativo verranno considerate violazioni al presente Regolamento.

Art.36 – RIPRISTINO AMBIENTALE

1. Per ogni albero abbattuto sul suolo pubblico e privato, per quanto autorizzato, sarà sempre messo a dimora un nuovo albero facendo ricadere la scelta su specie arboree autoctone o naturalizzate, non invasive, indicate nel presente Regolamento, delle dimensioni prescritte in fase di autorizzazione all'abbattimento e con la garanzia di attecchimento da parte della ditta esecutrice dei lavori di messa a dimora, secondo il Capitolato Speciale di Appalto per opere a Verde del Comune di Massafra, nello stesso luogo dove è stato effettuato l'abbattimento. Nel caso questa operazione non fosse possibile, la piantagione viene effettuata in un area prossima al luogo di abbattimento, individuata dal proprietario oppure suggerita dall'Amministrazione Comunale. La spesa sarà a carico del proprietario/custode dell'albero abbattuto.
2. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si rende necessario programmare il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, situazione stabilita con le opportune verifiche attuate con le più moderne tecniche disponibili di controllo, al fine di valutare scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante in questione e dimostrare il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.
3. Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il relativo proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ed i loro rappresentanti istituzionali ne comprendano motivazioni e scopi, tramite incontri, elaborazione di pieghevoli e cartelloni esplicativi dell'intervento da collocarsi nell'area di cantiere.

Art.37 – GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO

1. Tutte le aree verdi private devono essere mantenute in condizioni di decoro;
2. I proprietari delle aree a Verde ubicate nel centro abitato sono tenuti alla corretta gestione e manutenzione della proprietà evitando così il degrado dell'area e, quindi, l'insorgenza di problemi di natura igienico-sanitario;
3. I proprietari delle aree a Verde privato provvederanno alla potatura delle essenze arboree secondo i principi della buona prassi agricola e nel periodo del riposo vegetativo delle piante e comunque non oltre 31 Marzo. Tale limite temporale è riservato alle sole piante forestali, poiché la scienza agraria prevede la potatura di varie specie anche oltre il 31 marzo.
4. I residui di potatura nonché foglie e ramaglie, esclusi dalla normativa sui rifiuti se destinati ad una delle finalità previste dalla norma (utilizzo in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia), potranno essere conferiti, anche al di fuori del luogo di produzione, a terzi interessati (Legge 37/2019 e s.m.i.). Il conferimento non conforme del materiale vegetale costituisce atto sanzionabile.
5. La mancata cura delle aree a Verde privato oltre ad essere sanzionata verrà pulita a cura del comune e a spese del proprietario. L'eventuale intervento comunale sul Verde privato sarà comunicato con raccomandata A/R alla ditta proprietaria.
6. Nella considerazione del ritorno economico per il comune, il cittadino può richiedere l'uso del materiale legnoso derivante dalle operazioni di potatura e/o abbattimento di alberi. Nella richiesta dovrà essere evidenziato l'impiego che si intende fare del materiale richiesto. Le

spese relative al prelievo ed al trasporto del materiale vegetale restano a totale carico del richiedente.

7. Le pratiche riguardanti il Verde privato per interventi non compresi in procedimenti edilizi (a titolo esemplificativo abbattimenti, potature, trapianti, nuovi impianti) dovranno essere esaminate ed autorizzate dal Settore comunale del Verde. Tale ufficio potrà fornire supporto/pareri allo Sportello Unico per l'Edilizia o ad altri Enti e Settori

TITOLO VIII: Norme per la tutela del Verde pubblico

Art.38 –PRESCRIZIONI GENERALI PER LE AREE D’INSIDENZA DEGLI ALBERI

1. La competenza sulle aree d’insidenza è attribuita al Settore comunale del Verde, che ne consente le eventuali forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.
2. Per tale motivo, il Settore competente per i provvedimenti di occupazione suolo pubblico, ai fini del rilascio delle proprie autorizzazioni su aree verdi in generale e in particolare in presenza di alberi, dovrà richiedere preventivo parere formale e vincolante da parte del Settore comunale del Verde.
3. Entro l'area d’insidenza degli alberi è vietata ogni attività che arrechi danno alla loro vitalità, che possano causare deperimento o morte della pianta o che possano in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo, quali:
 - a. l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento;
 - b. l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario o che causino l’interramento anche minimo del colletto degli alberi;
 - c. l’esecuzione di scavi che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari alla posa di nuove infrastrutture e/o alla manutenzione di quelle esistenti;
 - d. lo spargimento entro l’area di pertinenza dell’albero di qualsiasi sostanza nociva per la vita vegetale e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, calcestruzzo, sostanze chimiche, acque di scarico, detergenti pietre e materiali ferrosi;
 - e. L'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito o alla sosta veicolare;
 - f. la sosta veicolare.
4. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previo parere acquisito dagli Uffici competenti per il Verde, corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, compreso il mantenimento di un'area di terreno nudo, circostante il fusto, dell’ampiezza che verrà al momento prescritta. Per la realizzazione di lavori su parterre alberati esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, ed esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, a esigenze di pubblica incolumità degli utenti o a oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti dovranno comunque essere elaborati nel massimo rispetto dei soggetti arborei esistenti e della massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte e prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della

situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dai competenti Uffici, che dovranno preventivamente condividere il progetto e la sua realizzazione.

Art.39 –INTERFERENZA DEI LAVORI DI SCAVO IN PRESENZA DI ALBERI E SU AREE VERDI

1. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberature pubbliche della città sono soggetti a esame e successivo parere tecnico vincolante da parte degli uffici comunali competenti per il Verde, emesso nel rispetto delle vigenti “Prescrizioni tecniche per lavori da eseguire in prossimità di piante o spazi a Verde” (documento adottato dal Settore competente per il Verde).
2. Nell’eseguire scavi utili alla costruzione di opere e manufatti o per la messa in opera di reti tecnologiche ipogee quali tubazioni (acqua, gas, fognature, reti elettriche e telefoniche etc), è necessario osservare:
 - a. massima cautela nell’asportare il terreno al fine di non apportare lesioni alle radici;
 - b. nel caso in cui dovesse rendersi necessario procedere all’asportazione di radici, il taglio dovrà essere netto e opportunamente disinfettato;
 - c. una volta realizzato lo scavo, soprattutto in condizioni di stress idrico della pianta, si dovrà provvedere a mantenere umide le radici interessate rivestendoli ad esempio con geojuta.
3. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:
 - a. a metri 5 per gli esemplari monumentali o di pregio con circonferenza maggiore di 250 cm e per i soggetti di *Platanus* con circonferenza maggiore di 120 cm;
 - b. a metri 3 per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
 - c. a metri 1,50 per gli alberi di terza e quarta grandezza e per gli arbusti.
4. L’Amministrazione comunale potrà motivatamente aumentare le distanze riportate al comma precedente in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico
5. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse all’Amministrazione comunale per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:
 - a. per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di protezione degli alberi;
 - b. per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico o di manutenzione straordinaria su un impianto esistente, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle zone di protezione degli alberi;
 - c. per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.

Le deroghe potranno essere concesse soltanto a condizione che gli scavi in prossimità degli apparati radicali vengano effettuati con mezzi o macchinari che in alcun modo possano danneggiare le essenze arboree, privilegiando lo scavo a mano e localizzando inizialmente forma e posizione dell’apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione o aspiratori

allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.

6. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (a titolo esemplificativo tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature) dovranno osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse (ossia con diametro superiore ai 10 cm) dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano o tecniche no-digsenza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.
7. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia e in ogni caso dovranno essere mantenute umide. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano. In caso di recisione di radici con diametro superiore a 10 cm la superficie di taglio dovrà essere rivestita con apposite soluzioni disinfettanti
8. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di semina di tappeti erbosi o messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti
9. In caso di danni causati agli alberi, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie e l'addebito del danno in base a quanto previsto dal presente Regolamento
10. Su aree pubbliche, qualora si renda necessario eseguire, per motivi urgenti legati alla incolumità o all'interesse pubblico e/o per mancanza accertata di soluzioni alternative, interventi manutentivi che comportino scavi nell'area di insidenza degli alberi con significativa compromissione del loro apparato radicale, sarà l'interazione tra i competenti Uffici (dell'Amministrazione comunale ed eventuali Società di Servizi autorizzate) a definire le soluzioni tecniche da adottare sulla base delle priorità di utilità pubblica.

Art.40 – PROTEZIONE DI ALBERI PUBBLICI E PRIVATI NEI CANTIERI

1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con un'adeguata recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale.
2. Nel caso risulti impossibile recintare interamente il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali con funzione di cuscinetto (pneumatici o altro).
3. In caso di necessità dovrà essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione
4. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori
5. Il passaggio nelle aree d'insidenza di mezzi meccanici è consentito solo in mancanza di spazio e solo sporadicamente. Nell'ipotesi in cui il passaggio dovesse assumere carattere abituale, l'area dovrà essere adeguatamente protetta al fine di preservarla dall'eccessiva compattazione del terreno, proteggendola quindi con opportuno materiale cuscinetto

6. La cantierizzazione di aree boscate e/o cespugliate dovrà prevedere la recinzione completa dell'intera zona. In presenza di alberi isolati, questi dovranno essere preservati con tavole di legno disposte intorno al tronco da rimuovere al compimento degli interventi.
7. Se i lavori sono causa di alterazione del regime idrico, le piante dovranno essere opportunamente e costantemente irrigate soprattutto se in periodo di vegetazione

Art.41 – PROGETTAZIONE SCAVI

1. Il progetto del realizzando scavo da presentare al fine di ottenere autorizzazioni, concessioni o al fine di dichiarare l'occupazione di suolo pubblico, dovrà includere una planimetria, preferibilmente in scala 1:500, delle aree interessate dall'opera. Lo stesso elaborato dovrà contenere l'indicazione grafica della linea di utenza che si intende realizzare. Sarà a corredo del progetto anche il rilievo della vegetazione esistente con indicazione dell'area di pertinenza degli alberi ivi eventualmente presenti.
2. Nell'ipotesi in cui, a fronte di motivi validi e documentabili, si renda necessario procedere a scavi da realizzare ad una distanza minore di quella indicata dal presente Regolamento (Titolo II - Art.6) il relativo progetto dovrà essere corredato da una planimetria di dettaglio, preferibilmente in scala 1:100, con indicazione delle porzioni di scavo da effettuare in deroga nonché da una relazione tecnica redatta da un Dottore Agronomo o Dottore Forestale che evidenzia le interferenze tra la parte epigea delle piante arboree e gli interventi da mettere in opera. Terminati i lavori comunque è necessario produrre perizia redatta da un Dottore Agronomo o Dottore Forestale attestante che i lavori eseguiti in deroga non hanno precluso e non precludono nel lungo periodo la stabilità delle piante arboree, eventualmente corredate da una valutazione strumentale della stabilità.
3. Nell'ipotesi che la cantierizzazione, interferendo con l'apparato radicale delle piante arboree, ne comprometta la stabilità, il committente e/o la Direzione dei Lavori dovrà intervenire a tutela della pubblica incolumità, tempestivamente, a proprie spese e previa comunicazione all'Amministrazione comunale di Massafra al ripristino delle condizioni di sicurezza comprendendone anche l'abbattimento dell'esemplare nel rispetto di quanto previsto dagli articoli n.30 e n.31 del presente Regolamento.
4. A fronte di un abbattimento il committente è tenuto alla reintegrazione dell'essenza arborea con soggetto di pari valore.

Art.42 –PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. Negli interventi edilizi in cui è prevista dotazione di Verde, questa dovrà essere effettuata su suoli permeabili e profondi e la messa a dimora di alberature di alto fusto dovrà prevedere la piantagione di una pianta ogni 120 m² di superficie.
2. Il 70% degli esemplari da porre a dimora dovranno essere a foglie decidue e la scelta degli stessi dovrà ricadere su specie con discreta capacità a trattenere polveri sottili e ad assorbire inquinanti gassosi; Gli alberi inoltre dovranno possedere ottime capacità di resistere a periodi siccitosi più o meno lunghi e non dovranno essere allergenici.
3. Gli alberi di alto fusto da piantare dovranno avere una circonferenza del tronco di almeno 20 cm a 1,30 mt dal colletto e debbono provenire da allevamento vivaistico che ne garantisca la sanità e l'attecchimento.

Art.43 –SANZIONI-INDENNIZZI

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal presente Regolamento e riportate nell'allegato n. 2 Secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L., D.lgs.-18 Agosto 2000 n.267 e successive modifiche.
2. La sanzione Amministrativa si applica indipendentemente da ogni altra forma di responsabilità a carico del trasgressore secondo quanto riportato in allegato
3. In caso di danneggiamento o abbattimento di esemplari arborei o arbustivi, pubblici o privati, o ad arredi, attrezzature, pavimentazioni, il trasgressore è tenuto al ripristino delle condizioni dei luoghi a proprie spese. L'Amministrazione comunale provvederà al ripristino dei luoghi, nel caso di diniego da parte del trasgressore addebitandogli il pagamento di tutte le spese necessarie alla riduzione in pristino.
4. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate per le violazioni al presente regolamento, saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà destinato ad interventi a favore del Verde pubblico e del ripristino ambientale.

Art.44 –STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE DEGLI ALBERI E DEL DANNO BIOLOGICO

In caso di abbattimento non autorizzato o danneggiamento di piante arboree, l'Amministrazione comunale, oltre la sanzione dell'illecito, può chiedere un indennizzo corrispondente al valore ornamentale o al danno biologico subito dalle essenze coinvolte e stimato da un Dottore Agronomo o Dottore Forestale esperto in materia di valutazione economica delle piante arboree.

Art.45 –UN ALBERO PER OGNI BAMBINO

1. Anche nell'osservanza della normativa vigente (Legge n.10/2013) l'Amministrazione comunale assicurerà quanto necessario per la messa a dimora di "un albero per ogni bambino nato". Nel primo bimestre di ogni anno, il comune di Massafra
2. procederà alla piantagione di un albero per ogni bambino nato od adottato nell'anno precedente.
3. Ogni albero messo a dimora verrà segnalato con apposita targa riportante nome del bambino/a e data di nascita.
4. Il bambino ed i genitori saranno messi a conoscenza della data e del luogo della piantagione e potranno adottare l'albero divenendone così affidatari.
5. L'Amministrazione comunale ha facoltà di valutare, a richiesta dei cittadini, la possibilità di piantare alberi a ricordo dei defunti

TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.47 –ABROGAZIONI

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili, contenute nel regolamento Edilizio, nelle Norme di Attuazione del PUG, nonché nei regolamenti e nelle ordinanze comunali precedentemente approvati.

Art.48 –ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio Comunale

Allegato N°1 - Elenco di specie arboree e arbustive autoctone utilizzabili per la realizzazione di impianti di Verde pubblico/privato nel Comune di Massafra

SPECIE ARBOREE	SPECIE ARBUSTIVE
<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Acer campestre</i> 2. <i>Acer opalus</i> 3. <i>Acer monspessulanum</i> 4. <i>Alnus cordata</i> 5. <i>Alnus glutinosa</i> 6. <i>Carpinus betulus</i> 7. <i>Celtis australis</i> 8. <i>Ceratonia siliqua</i> 9. <i>Cercis siliquastrum</i> 10. <i>Fraxinus ornus</i> 11. <i>Juglans regia</i> 12. <i>Malus sylvestris</i> 13. <i>Olea europaea</i> 14. <i>Olea sylvestris</i> 15. <i>Platanus orientalis</i> 16. <i>Populus alba</i> 17. <i>Populus nigra</i> 18. <i>Quercus frainetto</i> 19. <i>Quercus ilex</i> 20. <i>Quercus suber</i> 21. <i>Quercus virgiliana</i> 22. <i>Quercus trojana</i> 23. <i>Quercus pubescens</i> 24. <i>Salix alba</i> 25. <i>Sorbus domestica</i> 26. <i>Tamarix africana</i> 27. <i>Tamarix gallica</i> 28. <i>Tilia sp.</i> 29. <i>Ulmus minor</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Crataegus monogyna</i> 2. <i>Anagyris foetida</i> 3. <i>Arbutus unedo</i> 4. <i>Cistus incanus</i> 5. <i>Cistus monspeliensis</i> 6. <i>Cistus salvifolius</i> 7. <i>Cornus sanguinea</i> 8. <i>Coronilla emerus</i> 9. <i>Corylus avellaa</i> 10. <i>Cytisus scoparius</i> 11. <i>Ephedra distachya</i> 12. <i>Calicotome spinosa</i> 13. <i>Euonymus europaeus</i> 14. <i>Ilex aquifolium</i> 15. <i>Juniperus sabina</i> 16. <i>Juniperus oxycedrus</i> 17. <i>Laurus nobilis</i> 18. <i>Myrtus communis</i> 19. <i>Nerium oleander</i> 20. <i>Phillyrea angustifolia</i> 21. <i>Phillyrea latifolia</i> 22. <i>Pistacia lentiscus</i> 23. <i>Pistacia terebinthus</i> 24. <i>Prasium majus</i> 25. <i>Prunus spinosa</i> 26. <i>Pyrus amygdaliformis</i> 27. <i>Rhamnus alaternus</i> 28. <i>Rosa canina</i> 29. <i>Rosmarinus officinalis</i> 30. <i>Salvia officinalis</i> 31. <i>Salvia triloba</i> 32. <i>Sambucus nigra</i> 33. <i>Spartium junceum</i> 34. <i>Teline monspessulana</i> 35. <i>Vitex agnus-castus</i> 36. <i>Phlonis fruticosa</i> 37. <i>Ruta chalepensis</i> 38. <i>Teucrium sp.</i>

* elenco da aggiornare escludendo le piante ospiti di *Xylella fastidiosa*

ALLEGATO 2

ARTICOLO	DESCRIZIONE VIOLAZIONE	SANZIONE IMPORTO IN €
13- Accesso vietato a mezzi	L'ingresso, il transito o la sosta di veicoli non autorizzati all'interno delle aree a Verde pubblico rappresentano violazione al presente regolamento e come tale sanzionabili (art.11)	100
13- Limitazioni	<p>Comma 1-punti</p> <p>a) Comportarsi in modo da pregiudicare la fruizione degli spazi collettivi o compromettere le condizioni del suolo e dell'ambiente (art.13).....</p> <p>b) Praticare attività che arrechino disturbo o che procurino danni o ancora che costituiscano pericolo per sé e per gli altri (art.13).....</p> <p>c) Effettuare scritte o disegni su muri, monumenti, colonnati, panchine, pavimentazione, cartelli segnaletici, targhe, parapetti, alberi e qualsiasi altro manufatto o infrastruttura (art.13).....</p> <p>d) Arrampicarsi sugli alberi, sulle inferriate, sui monumenti e su qualsiasi altro manufatto o infrastruttura (Art.13)</p> <p>e) Portare animali domestici in genere senza le opportune misure di sicurezza (art.13)</p> <p>f) Procedere alla messa a dimora di piante ed in particolare di essenze arboree ed arbustive senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.</p> <p style="padding-left: 40px;">Piante erbacee...(cad) (art.13)</p> <p style="padding-left: 40px;">Pianta arboree/arbustive...(cad) (art.13)</p>	<p>25</p> <p>50</p> <p>50</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>50</p>
25- Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino	<p>Mancato rispetto delle disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino(art.25)</p> <p>Oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente</p>	100
32-33-37 Gestione manutenzione Verde privato/ Potatura Verde urbano	<p>Interventi di potatura eseguiti senza il rispetto dei tempi indicati...(Art. 32-33)</p> <p>Conferimento non conforme di residui di potatura e ramaglie.....(art. 37).....</p> <p>Mancata cura area Verde privata (art. 37).....</p> <p>Capitozzatura ed interventi cesori drastici (art.32).....</p> <p>Cimatura asse principale delle conifere(art.32).....</p>	<p>200</p> <p>100</p> <p>500</p> <p>800</p> <p>500</p>
12-13- Comportamenti scorretti nell'aree a verde	Violazione delle prescrizioni dell'art. 12 e 13 (non previste nei riquadri precedenti).....	100

34-35 Abbattimento di alberi pubblici/privati	L'abbattimento di essenze arboree effettuate senza le richieste autorizzazioni (art.34-35).....	500
--	---	-----